

**Comune di Caorle**

Regione del Veneto

Provincia di Venezia



**P.I.**

Piano degli Interventi

del comune di Caorle

# **Variante n. 4 al P.I.**

Modifiche alle NTA del Piano  
Particolareggiato degli Arenili

**Testo allineato**  
**delle NTA al P.P.Arenili**

**Progettazione**

**Ufficio Urbanistica Comune di Caorle**

**Ufficio Settore servizi Tecnici**

Febbraio 2016

## **Sommario**

Norme tecniche del Piano Particolareggiato degli arenili

Art. 12 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E SANZIONI

Art. 21 - STRUTTURE ESISTENTI IN ARENILE

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ARENILI**  
**(L.R. 4 novembre 2002 N. 33 "Testo unico delle**  
**Leggi Regionali in materia di Turismo" - allegato S/1)**  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Art. 12 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E SANZIONI**

1. I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro **il 31.03.2018<sup>1</sup>**.
2. Una volta presentato il progetto esecutivo e rilasciato il titolo abilitativo edilizio i relativi lavori dovranno avere inizio entro il termine di un anno dal rilascio ed essere completati entro tre anni dal loro inizio. I termini di cui al presente comma sono prorogabili eccezionalmente dal Comune, con provvedimento espresso, solo in presenza di situazioni imprevedibili o straordinarie, dichiarate e documentate dalla parte che chiede la proroga.
3. La mancata presentazione del progetto esecutivo entro il termine innanzi stabilito, il mancato inizio dei lavori ovvero la loro mancata conclusione sempre entro i termini suddetti, salve le legittime proroghe o i legittimi impedimenti, costituiscono fatti rilevanti ai fini della contestazione e della pronuncia di decadenza di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, nonché all'art. 52 della L.R. n° 33/2002 e all'art. 15 del Regolamento comunale sul demanio marittimo.

**Art. 21 - STRUTTURE ESISTENTI IN ARENILE**

1. Il Piano disegna una nuova organizzazione degli arenili sulla base delle disposizioni di legge e dei parametri regionali per i Piani Particolareggiati, i quali impongono modalità di attrezzamento della spiaggia omogenee e per molti aspetti diverse da quelle poste in essere anteriormente al Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo. Molte delle strutture oggi esistenti in arenile vengono dunque ad essere incompatibili con le nuove norme regionali e comunali e perciò devono essere eliminate, ancorché con la dovuta gradualità relazionata alla loro risalenza nel tempo.
2. I chioschi, in modo particolare, dovranno essere demoliti ed eventualmente spostati secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 delle tavole di Analisi e Stato di Fatto A3, A6 ed A8.
3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella Tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei termini seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:
  - a. per i chioschi C2/L - C4/L - C7/L - C4/P - C5/P - C6/P - C7/P - C8/P, dell'Allegato 1 della Tav. 3 e dell'Allegato 2 della Tav. A6, entro il **31.12.2020<sup>2</sup>**;
  - b. per i chioschi C5/L - C6/L - C3/P - C9/P, dell'Allegato 1 della Tav. 3 e dell'Allegato 2 della Tav. A6, entro il **31.12.2020<sup>3</sup>**;
  - c. per il chiosco C3/L, dell'Allegato 1 della Tav. 3, entro 10 anni in quanto trattasi di struttura edificata di recente;
  - d. il chiosco C2/P, dell'Allegato 2 della Tav. A6, stante la sua assoluta particolarità, può mantenere le attuali strutture con l'obbligo di adeguarle ai requisiti igienico sanitari nonché di uniformarle ai criteri generali di arredo di Settore o di Comparto entro 4 anni.

---

<sup>1</sup> Variante n. 1

<sup>2</sup> Variante n. 2

<sup>3</sup> Variante n. 2

4. L'impianto ricreativo C10/P, dell'Allegato 2 della Tav. A5, può mantenere la sua attuale struttura con l'obbligo di adeguarla ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza, nonché di uniformarla ai criteri generali di arredo di Settore o di Comparto entro 4 anni.

5. Altri insediamenti quali cabine, servizi igienici, ricoveri, strutture sportive e strutture prefabbricate in genere, ancorché a carattere precario, dovranno essere sostituiti, conformemente alle previsioni del Piano, entro 4 anni.